

## **REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI**

Emanato con D.R. n. 597 del 01.03.2007 ed integrato con D.R. n. 1156 del 12.05.2010

### **Art. 1 (Istituzione)**

1. La Seconda Università degli Studi di Napoli – di seguito denominata Università – istituisce un organismo di controllo interno denominato Nucleo di Valutazione Interna la cui nomina, composizione e durata sono disciplinate a norma del successivo art. 4 del presente Regolamento.

### **Art. 2 (Competenze e finalità)**

1. L'attività del Nucleo di Valutazione si configura quale controllo di gestione dell'intero sistema organizzativo dell'Ateneo, nonché quale attività di valutazione e controllo strategico.

2. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi fissati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, d'ora innanzi denominati organi di indirizzo e di gestione, la corretta ed economica gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, finanziaria e contrattuale svolta dall'amministrazione centrale dell'Università, nonché dai centri di spesa decentrati ed autonomi, individuati ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2-bis. Al Nucleo di Valutazione sono attribuite altresì le funzioni previste per l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art.14 del D.Lgs.27 ottobre 2009 n.150, fatte salve le competenze di ulteriori organismi interni all'Ateneo in materia di misurazione e valutazione della performance che saranno definite mediante apposita disciplina di Ateneo.

3. Il Nucleo di Valutazione, oltre a presentare le relazioni previste dal vigente ordinamento, deve effettuare annualmente e presentare al Rettore ed al Direttore Amministrativo, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, una valutazione complessiva dell'attività dell'Ateneo, da esprimersi sulla base dei dati raccolti e mediante confronti con i parametri nazionali. Detta relazione deve contenere concrete proposte e suggerimenti in tema di miglioramento nell'utilizzazione delle risorse disponibili. Il Nucleo, inoltre, può presentare ulteriori relazioni per specifiche attività o su questioni che di volta in volta gli vengono sottoposte dal Rettore o dal Direttore Amministrativo, relativamente a problematiche di carattere generale che possono influire sulle scelte strategiche dell'Ateneo.

4. L'attività del Nucleo è intesa principalmente:

a fornire agli organi di indirizzo e di gestione una valutazione dell'attività istituzionale – distintamente per gli aspetti didattici e di ricerca, nonché amministrativo-gestionali e finanziari – così come si è estrinsecata nell'anno finanziario, con riferimento agli obiettivi strategici dell'Ateneo ovvero gli indirizzi fissati annualmente dagli organi di indirizzo per le attività didattiche, di ricerca e di gestione, alle risorse disponibili impiegate ed ai risultati raggiunti;

ad evidenziare le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati, nonché ad identificare gli eventuali fattori ostativi ed i possibili rimedi.

**Art. 3**  
**(Autonomia)**

1. Il Nucleo opera in posizione di autonomia rispetto agli organi ed uffici dell'amministrazione universitaria e risponde del proprio operato esclusivamente al Rettore.

**Art. 4**  
**(Composizione e durata)**

1. Il Nucleo è un collegio di 5 membri tutti esterni non appartenenti ai ruoli della Seconda Università degli studi di Napoli.
2. I componenti del Nucleo devono essere individuati tra persone dotate di specifica professionalità in materia di valutazione delle attività didattiche e di ricerca, di organizzazione aziendale e valutazione del rendimento nei pubblici servizi, di analisi e valutazione dei bilanci e di controllo di gestione.
3. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Rettore, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, su proposta congiunta del Rettore e del Direttore Amministrativo. Con lo stesso decreto di nomina il Rettore individua altresì il componente cui attribuire le funzioni di Presidente del collegio stesso.
4. Il Nucleo dura in carica quattro anni. Qualora la nomina intervenga in corso d'anno, la sua durata è da intendersi estesa fino alla conclusione del quarto esercizio finanziario successivo al primo. Il Nucleo uscente è tenuto comunque a presentare la relazione annuale di cui al successivo art. 8, comma 2, relativa all'ultimo esercizio finanziario in cui il Nucleo medesimo risultava in carica.
5. L'incarico di componente del Nucleo non può essere conferito alla stessa persona per più di due volte consecutive.
6. Ove, a seguito di decadenza, dimissioni o altro, il Nucleo risultasse mancante di uno o più componenti, il Rettore provvede alle nuove nomine per la sostituzione dei componenti mancanti secondo le procedure di cui al comma 3 del presente articolo. In tal caso i nuovi componenti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'organo di controllo.

**Art. 5**  
**(Indennità)**

1. Ai componenti del Nucleo di Valutazione compete, per la durata dell'incarico, un'indennità di carica oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'incarico.
2. L'ammontare dell'indennità spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione è fissata dal Consiglio di Amministrazione in base alla disponibilità di bilancio e può essere rideterminata ad ogni suo rinnovo.

**Art. 6**  
**(Modalità di svolgimento delle attività di controllo e valutazione)**

1. Le modalità di svolgimento delle attività di controllo e di valutazione sono disciplinate da apposito regolamento proposto dal Nucleo ed approvato dal Rettore.

**Art. 7**  
**(Norme di funzionamento dell'organo)**

1. Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in via straordinaria ogni qual volta sia necessario in relazione alle esigenze delle attività da

espletare, previa formale convocazione da parte del Presidente del Nucleo, da comunicare al Rettore per opportuna conoscenza.

2. Le riunioni del Nucleo devono essere verbalizzate: copia dei verbali è trasmessa al Rettore ed al Direttore Amministrativo oltre che ai responsabili dei centri di spesa decentrati ed autonomi per le valutazioni agli stessi inerenti.

3. Il componente del Nucleo che non partecipi per due sedute consecutive alle riunioni dell'organo decade dall'incarico. Il relativo provvedimento dichiarativo è emesso dal Rettore.

4. Le comunicazioni relative all'assenza, da indirizzarsi al Rettore, sono di competenza del Presidente del Nucleo o di chi legittimamente lo sostituisce.

5. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti.

### **Art. 8**

#### **(Relazioni quadrimestrali e relazione annuale)**

1. Il Nucleo presenta al Rettore ed al Direttore Amministrativo le relazioni previste dal vigente ordinamento nei tempi e con le modalità previste ai fini del successivo inoltro agli Enti ed agli Organi competenti.

2. Entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno il Nucleo invia altresì al Rettore e al Direttore Amministrativo la relazione contenente le proposte di miglioramento nell'utilizzazione delle risorse di cui al precedente art. 2.

3. Le risultanze dell'attività di valutazione e controllo quali emergono dalle relazioni del Nucleo costituiscono, per l'amministrazione universitaria, elemento utile ai fini della programmazione e dell'impiego delle risorse, nonché della migliore organizzazione delle attività didattiche, scientifiche, di ricerca, amministrativo-gestionale contrattuale e finanziaria, in sede di predisposizione del bilancio annuale e pluriennale.

4. Le determinazioni relative alla ripartizione delle risorse ai centri di spesa decentrati ed autonomi, in sede di formazione dei bilanci annuali e pluriennali di previsione dell'Università, saranno prese anche tenendo conto dei risultati dei controlli e delle verifiche effettuate dal Nucleo.

### **Art. 9**

#### **(Decadenza del Nucleo)**

1. Il mancato o parziale raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente regolamento o la mancata presentazione delle relazioni di cui al precedente art. 8, può comportare la revoca dell'incarico nei confronti di tutti i componenti del Nucleo, su proposta del Rettore e del Direttore Amministrativo, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 10**

#### **(Disposizioni finali)**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto disposto dal relativo decreto rettorale di emanazione del regolamento stesso.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al Regolamento emanato con D.R. n. 3888 del 13.11.2003.